

Ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge  
n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per  
l'impegno relativo alla presente delibera, si  
si attesta la regolare copertura al Cap. \_\_\_\_\_

**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
**Provincia di Messina**

**N. 61 Reg del 30.10.2012**

Il Responsabile  
Del Servizio Finanziario

**DELIBERAZIONE ORIGINALE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMU.**

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19.00 e segg, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione Non Urgente di inizio disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6/03/1986 n. 9, esteso ai Comuni dall'art .58 della stessa L.R.,prevista dalla legge 142/90 recepito dalla L .R. 48/91, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma dell'art .48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. Reale Benedetto	SI		9. Mondello Tiziana	SI	
2. Liuzzo Vittoria	SI		10. Di Bartolo Salvatore		SI
3. Carrocetto Alfio		SI	11. Carrini Benedetto		SI
4. Regalbutto Benedetto	SI		12. Fulia Giuseppe Carmine	SI	
5. Oriti Benedetto	SI		13. Valenti Benedetto	SI	
6. Scavone Cirino	SI		14. Carcione Calogero	SI	
7. Tommasi Carmelo	SI		15. Todaro Cirino		SI
8. Cardali Filadelfio	SI				
Assegnati N. 15	In Carica N. 15		Presenti N 11	Assenti N 4	

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 6.3.1986, n° 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Reale Benedetto in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Rachele Caristo

Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma - dell' O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri : \_\_\_\_\_

La seduta è pubblica

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO che, ai sensi dell' art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, recepito dalla L.R. n°48/91 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere

Inizio 1° comma ; ripresa 2° comma ; prosecuzione 4° comma .

**Il Presidente del Consiglio** procede all'appello e dichiara aperta la seduta in quanto sussiste il numero legale.

**Il Presidente** dà lettura della comunicazione del consigliere Mondello (nota prot. 8908/2012) e della costituzione del nuovo gruppo consiliare Liuzzo- Fulia (nota prot. 9676/2012), allegati alla presente, rispettivamente, sotto la lettera Sub A e Sub B.

In aula, in merito alla dissociazione dal gruppo consiliare di appartenenza, intercorre una accesa discussione.

**Prende parola il Sindaco** il quale sostiene che il consigliere Mondello ha effettuato un attacco alla sua persona, non è solito prendere decisioni autonome e non capisce a cosa si riferisca il consigliere Mondello, i cui, peraltro, afferma di non poter parlare che bene. Prosegue affermando di avere avuto massimo rispetto per il Consiglio Comunale anche se certe decisioni attengono all'esecutivo. Per quanto attiene alla costituzione del nuovo gruppo è, a suo avviso, una nuova realtà che si costituisce sempre al fine di migliorare e crescere. Saluta, pertanto, il nuovo gruppo consiliare composto dai consiglieri Liuzzo e Fulia.

**Il consigliere Mondello** precisa di non aver attaccato la persona del Sindaco, ma di aver messo su un foglio di carta quello che pensava, infatti sostiene di aver appoggiato il Sindaco quando ci sono state delle incertezze, ma il Sindaco al momento di fare delle scelte non teneva conto della media aritmetica ma della media ponderata.

**Il consigliere Regalbuto** fa presente che non esiste un raccordo tra Amministrazione e forze politiche e, pertanto, le rotture sono inevitabili, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, arrivare a dissociarsi dalla nostra l'esistenza di un malessere, e lui in prima persona ne è la testimonianza.

**Il consigliere Carcione** fa notare che se i consiglieri di maggioranza si dissociano vuol dire che qualcosa nel Sindaco non va e, pertanto, sarebbe giusto sapere ciò che non va. In merito al nuovo gruppo Liuzzo -Fulia ne prende atto.

**Prende la parola il Sindaco** affermando che rispetta la posizione di tutti, ritiene di aver operato per il bene del paese, di aver lavorato tutti i giorni, rispetta tutti chi si allontana e chi si avvicina, comunque ritiene di poter lavorare in collaborazione con chi vuole lavorare in termini di servizio, per ciò si è stati eletti. Non c'è a vedere alcuna situazione fallimentare in una amministrazione che ha lavorato tanto ed in modo esemplare, nell'interesse del Comune e della popolazione di San Fratello, senza interessi personali, certo i problemi sono stati enormi, frana, pignoramenti, qualsiasi problema è stato affrontato cercando di adoperarsi nel modo migliore, certo se ci fosse stata omogeneità amministrativa sarebbe stato più semplice.

**Il consigliere Liuzzo** si complimenta con le scelte fatte dal consigliere Mondello, e condivide la riflessione del consigliere Carcione che definisce questa amministrazione fallimentare. Afferma che se i giovani si sono allontanati ci sarà un motivo. Afferma, anche, che quando il Sindaco parla di mancanza di proposte corrisponde al vero perché a sei o sette interrogazioni da lei presentate non hanno mai avuto risposte. Infine, si rivolge al Presidente lamentando il mancato rispetto del regolamento del consiglio.

**Il Presidente** invita il consigliere Liuzzo a continuare ad esporre il proprio pensiero esprimendo però contenuti concreti.

**Prende la parola il Sindaco** il quale dice di non voler entrare in polemica perchè non servirebbe a niente, ma si impegna a chiedere alla sig.ra Savio di vedere le interrogazioni e si farà carico di rispondere ; le interrogazioni sono sempre state affrontate e la discussione è sempre stata fatta nel modo più esaustivo.

**Il consigliere Fulia** chiede che il Presidente faccia rispettare e rispetti il regolamento. Per quanto riguarda le interrogazioni gli dispiace che il Sindaco non sia venuto a conoscenza.

**Il consigliere Carcione** ricorda che è da 4 anni che presenta delle interrogazioni e richieste di atti, quest'ultimi sono presso la caserma dei carabinieri. Non ci sono scuse per il comportamento del Sindaco , sostiene che l'Amministrazione snobba il Consiglio Comunale, che il paese di San Fratello sta morendo perché il Sindaco ha fatto solo normale amministrazione e non ha saputo programmare.

Alle ore 19,50 si sono allontanati dall'aula i consiglieri Fulia e Tommasi.

**Risponde il Sindaco** il quale dice di comprendere il rammarico del consigliere Carcione il quale, riconoscendo egli stesso di aver fatto veramente poco, cerca di accusare gli altri per difendersi. Il Sindaco ricorda invece come

in occasione del dramma della frana ha lavorato instancabilmente per cercare di portare ristoro al paese ad i suoi abitanti, dice che indubbiamente era suo dovere di Sindaco. Pochi hanno collaborato, in particolare ringrazia i consiglieri Regalbuto e Fulia che hanno cercato di trovare delle soluzioni, però il peso delle responsabilità è stato tutto suo e se ci sono stati dei risultati è grazie a qualcuno che si è impegnato, al di là delle risposte scritte ad interrogazioni. Non accetta però che si dica che questa Amministrazione ha fatto normale amministrazione perché ha fatto l'impossibile e anche grazie all'appoggio dell'ing. Lo Monaco e dell'ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo che hanno dimostrato grande sensibilità per il Comune di San Fratello.

Alle ore 19,55 rientra in aula il consigliere Tommasi.

**Il Sindaco ricorda**, inoltre, che per quanto riguarda il problema dei pignoramenti già il dr. Nigrone nell'anno 2011) aveva inviato ai responsabili di tutti i settori una nota nella quale era richiesto il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture. Continua affermando che da più parti si parla di mancato rispetto dell'ordine cronologico e del conseguente ultimo pignoramento a causa di ingerenze della politica nella gestione dell'Ente. A tal proposito si rivolge al rag. Rubuano, responsabile del settore economico - finanziario, ponendogli la stessa domanda già rivoltagli per iscritto e cioè se ha subito pressioni per la liquidazione di fatture di dichiararlo facendo i nomi di coloro che hanno fatto pressione. Il rag. Rubuano smentisce nettamente. Continua, affermando che il Comune ha tantissimi debiti che ha, peraltro, ereditato e dei quali non riesce a venirne fuori. Altro che normale amministrazione, si lavora a denti stretti ogni giorno e si cerca di lavorare nella maniera più opportuna.

Alle ore 20,05 esce dall'aula il consigliere Liuzzo.

**Prende la parola il consigliere Regalbuto** e dice di volere precisare il motivo della sua dissociazione. Inizialmente c'era una compagnia di giovani che si è allontanata. Sicuramente la frana ha stroncato ogni possibilità di programmazione concreta, ma la Protezione Civile fa opera di protezione civile, e non opera certo per ripopolare il tessuto urbano. Tutto ciò ha influito sugli equilibri che in politica occorre trovare e rimprovera al Sindaco di non aver tenuto conto delle aspettative dei gruppi consiliari, ed oggi il consigliere Mondello ne è la prova.

**Chiede la parola il consigliere Carcione** il quale riferisce al Sindaco "di aver sentito dire che non si fa la strada della via Nuova in quanto vi abita il consigliere Carcione".

**Il Sindaco** smentisce che si facciano interventi sulle strade a seconda di chi vi abita. Si interviene secondo la programmazione, le urgenze e le disponibilità economiche.

Alle ore 20,15 rientra in aula il consigliere Liuzzo ed esce il consigliere Regalbuto.

**Chiede la parola il consigliere Liuzzo** e dice che si allontana dall'aula in quanto in seduta consiliare vengono discussi argomenti che non sono dell'ordine del giorno, e chiede al Presidente di essere chiamata quando si inizierà a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

**A questo punto prende la parola il Presidente** il quale dà lettura delle richieste dei dipendenti (note prot. n. 9664/2012 n. 9678/2012) allegati alla presente, rispettivamente, sotto la lettera Sub C e Sub D.

**Il consigliere Carcione** si dichiara favorevole alle richieste avanzate dai dipendenti comunali, purchè siano reperite le somme per far fronte alle richieste dei buoni pasto.

Alle ore 20,25 entra in aula il consigliere Regalbuto.

**Il Presidente** invita il Vice Sindaco ad illustrare il 1° punto dell'ordine del giorno, e cioè "Esame ed Approvazione Regolamento comunale IMU".

**Il Vice Sindaco** illustra la proposta relativa a: Esame ed approvazione Regolamento Comunale IMU, ricordando che il Consiglio aveva già esaminato la proposta e che i consiglieri Fulia e Regalbuto avevano richiesto integrazioni e modifiche al regolamento, dà lettura, altresì, di una integrazione a sua firma che viene allegata alla presente (Sub E) ed è relativa ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Alle ore 20,35 entrano in aula i consiglieri Fulia e Liuzzo.

**Il consigliere Regalbuto** dichiara di non condividere il punto 5 lett. A) della proposta di integrazione al regolamento nella parte in cui stabilisce che la perizia che accerti lo stato di inabitabilità o di inagibilità sia a carico del proprietario.

**Il Vice Sindaco** ritiene che non sia giusto che tutte le spese siano a carico del comune, ma occorre che i proprietari concorrano al pagamento dei diritti di istruttoria.

**Il consigliere Regalbuto** ribadisce che non è corretto gravare la popolazione ulteriormente.

**Il Vice Sindaco** risponde che non si vuol gravare sulla popolazione ma occorre rendersi conto che il Comune è in una pessima situazione finanziaria, e non si può recargli ulteriore danno.

# COMUNE DI SAN FRATELLO

( Prov. di Messina )

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Assessorato o Ufficio Proponente: ASSESSORATO AL BILANCIO**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU.**

### IL PROPONENTE

**PREMESSO** che l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 in tema di anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria, che al comma 1 prevede "l'istituzione dell'Imposta Municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, in quanto compatibile, ed alle disposizioni che seguono". Conseguentemente l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata al 2015.

**CONSIDERATO** che per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria occorre approvare il Regolamento che, nel recepire la suddetta normativa, ne disciplini l'applicazione.

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità.

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

### PROPONE

Per i motivi in premessa specificati

**APPROVARE** l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria composto da n. 20 articoli, che forma parte integrante della presente proposta.

## PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELL'ATTO

(Legge Regionale 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

San Fratello, li 09-03-12

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

## PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(Legge Regionale 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere \_\_\_\_\_

San Fratello, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

## ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L.N. 142/90 RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Si attesta che l'impegno della spesa di € \_\_\_\_\_ viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al Servizio \_\_\_\_\_ del Bilancio \_\_\_\_\_ gestione \_\_\_\_\_ essendo accertata la copertura finanziaria.

Non si esprime parere non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale.

San Fratello, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

\_\_\_\_\_

**Il Ragioniere Capo**

\_\_\_\_\_

**Il consigliere Carcione** dice che il regolamento dell'IMU non può certamente intaccare il bilancio per  
bisogna far fronte alle esigenze di bilancio.

**L'Assessore al Bilancio Lo Cicero** condivide quanto detto dal consigliere Carcione, infatti il bilancio c  
essere salvaguardato in quanto ci sono sempre meno risorse disponibili.

**Il Revisore** propone che venga applicata o la riduzione del 50% sulla base imponibile o la riduzione d  
tariffe.

**Il consigliere Fulia** propone che nell'integrazione dell'art. 8 bis relativo ai fabbricati inagibili o inabitabili c  
fatto non utilizzati sia citata espressamente la norma che regola la materia cioè il DPR 28/12/2000 n. 445.

**Il Presidente** alle ore 21,00 propone di sospendere la seduta per 10 minuti

**Il Consiglio Comunale** approva ad unanimità.

La seduta riprende alle ore 21,10.

Si procede all'appello e risultano presenti n. 9 consiglieri.

Si procede alla votazione per l'inserimento nel regolamento dell'art. 8 bis.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta

#### **DELIBERA**

Di approvare l'integrazione del regolamento IMU con l'introduzione dell'art 8 bis secondo la proposta  
firma dell'Assessore al Bilancio che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante  
sostanziale ;

Si procede quindi alla votazione del regolamento così come integrato con l'art.8 bis.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta

#### **DELIBERA**

approvare la superiore proposta

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio Il <u>23.11.2012</u> E fino al <u>08.12.2012</u> L'Addetto F.to <u>SCORNAVACCHIO</u>	N. <u>361</u> Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione: - E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno <u>23.11.2012</u> - E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi Dal <u>23.11.2012</u> al <u>08.12.2012</u> Li <u>12.12.2012</u> Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il <u>04.12.2012</u>	
<input type="checkbox"/> Non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91	
<input type="checkbox"/> Non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.15, comma 6, L.R. 44/91	
Li <u>12.12.2012</u>	Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 03/12/1991, N. 44	
Li _____	IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto: IL SINDACO	_____



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## Art. 1

### OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e al D.L. 16 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione di cui al periodo precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.
3. L'esercizio della potestà regolamentare in materia di IMU da parte del Comune ha lo scopo di:
  - semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti;
  - semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
  - potenziare la capacità di controllo e di verifica delle posizioni contributive;
  - stabilire ulteriori condizioni ed agevolazioni, come consentito dall'art. 59 del D.Lgs 446/1997;
  - instaurare un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza. A tale scopo viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base del contenuto previsto dal D.Lgs. 218 del 19 Giugno 1997.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Art. 2

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## Art. 3

### DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

4. Pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente comma 2, le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili qualora il soggetto passivo dell'IMU sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

#### Art. 4 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 9 del presente Regolamento sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Agli effetti dell'art. 7 del presente Regolamento, alle pertinenze individuate ai sensi del comma 2 si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale alla quale sono asservite.

#### Art. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**Art. 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### Art. 7

### ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Le aliquote sono deliberate nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
3. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare, fatta esclusione per requisiti di carattere reddituale.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile come individuata all'art. 6 l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

#### Art. 8

### ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ✓
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

